

Bruxelles, 1° aprile 2022
(OR. fr)

7264/22

Fascicolo interistituzionale:
2020/0345(COD)

CODEC 305
ECODEX 2
EJUSTICE 38
JUSTCIV 29
JAI 354
COPEN 91
IXIM 53
DATAPROTECT 72
CSC 103

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a un sistema informatizzato di comunicazione per i procedimenti civili e penali transfrontalieri (sistema e-CODEX) e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo

1. Il 3 dicembre 2020 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la sua proposta¹, fondata sull'articolo 81, paragrafo 2, e sull'articolo 82, paragrafo 1, TFUE.
2. Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il suo parere il 27 aprile 2021².
3. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura sulla proposta della Commissione il 24 marzo 2022. Il risultato della votazione del Parlamento europeo rispecchia l'accordo di compromesso convenuto tra le istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio³.

¹ Docc. ST 13709/20 + ADD da 1 a 4.

² GU C 286 del 16.7.2021, pag. 82.

³ Doc. ST 7258/22.

4. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a confermare il suo accordo e a suggerire al Consiglio⁴⁵ di approvare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la posizione del Parlamento europeo il cui testo figura nel documento PE-CONS 87/21.
5. Se il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo, l'atto legislativo è adottato.

A seguito della firma da parte della presidente del Parlamento europeo e del presidente del Consiglio, l'atto legislativo è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁴ A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

⁵ A norma degli articoli 1 e 2, come pure dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.